

Bilancio di previsione 2021: Utilizzo delle alienazioni patrimoniali per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari

Martedì 03/11/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Gli enti locali possono destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La disposizione, che riguarda anche i proventi derivanti da azioni o da piani di razionalizzazione (come, per esempio, quelle previste in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli articoli 20 e 24 del Dlgs 175/2016), non ha più la portata triennale (2018-2020) che aveva nella fase iniziale, per cui gli enti possono sempre beneficiarne. Il comma 4 dell'articolo 11bis del DL 135/2018 ha infatti soppresso il primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205: "Per gli anni dal 2018 al 2020".

Non tutti gli enti possono esercitare la facoltà, ma solo quelli che rispettano tutte e tre le condizioni:

1) evidenzino nel bilancio consolidato dell'esercizio precedente un rapporto tra il totale delle immobilizzazioni ed i debiti di finanziamento superiore a due;

Per il bilancio 2021, si deve far riferimento al bilancio consolidato esercizio 2019. Il rapporto fra la voce Immobilizzazioni (Attivo, B) e la voce debiti di finanziamento (Passivo, D 1), deve dare come risultato un valore superiore a 2.

Esempio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	78.136.471,10	3,93
Debiti da finanziamento	19.860.287,42	

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2019

COMUNE DI

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
	1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	
		B) IMMOBILIZZAZIONI	
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
	1	costi di impianto e di ampliamento	
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	

	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
	5	avviamento	
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	
	9	altre	
		Totale immobilizzazioni immateriali	
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	
II	1	Beni demaniali	
	1.1	Terreni	
	1.2	Fabbricati	
	1.3	Infrastrutture	
	1.9	Altri beni demaniali	
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	
	2.1	Terreni	
		a <i>di cui in leasing finanziario</i>	
	2.2	Fabbricati	
		a <i>di cui in leasing finanziario</i>	
	2.3	Impianti e macchinari	
		a <i>di cui in leasing finanziario</i>	
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
	2.5	Mezzi di trasporto	
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	
	2.7	Mobili e arredi	
	2.8	Infrastrutture	
	2.99	Altri beni materiali	
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	
		Totale immobilizzazioni materiali	
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	
	1	Partecipazioni in	
		a <i>imprese controllate</i>	
		b <i>imprese partecipate</i>	
		c <i>altri soggetti</i>	
	2	Crediti verso	
		a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	
		b <i>imprese controllate</i>	
		c <i>imprese partecipate</i>	
		d <i>altri soggetti</i>	
	3	Altri titoli	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	
		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	
		D) RATEI E RISCONTI	

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

TOTALE DELL'ATTIVO

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2019
COMUNE DI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento

- a prestiti obbligazionari
- b v/ altre amministrazioni pubbliche
- c verso banche e tesoriere
- d verso altri finanziatori

-

2 Debiti verso fornitori

3 Acconti

4 - Debiti per trasferimenti e contributi

-

-

- a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
- b altre amministrazioni pubbliche
- c imprese controllate
- d imprese partecipate
- e altri soggetti

5 altri debiti

a *tributari*

b *verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*

c *per attività svolta per c/terzi (2)*

d

altri

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO

2) non registrino in sede di bilancio di previsione incrementi della spesa corrente ripetitiva;

La spese ripetitiva del titolo 1 dell'anno 2021 non deve superare l'importo dell'anno 2020. A tal proposito, la **nota integrativa al bilancio di previsione** prevede l'analisi dell'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, confermando l'elenco di cui all'[allegato 7 al Dlg. 118/2011](#). Inoltre, anche l'[allegato al Piano esecutivo di gestione, entrate per titoli, tipologie e categorie \(allegato 12.2 al Dlgs 118/2011\)](#) contiene l'indicazione delle entrate non ricorrenti.

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La disposizione permette di destinare i proventi, derivanti per

finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV, relative al rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari. E consente non solo di finanziare la quota capitale di competenza dell'anno in base al piano di ammortamento, ma anche di anticipare il pagamento delle quote in scadenza negli anni successivi.

Non ha effetto retroattivo.

Norma

866. Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità'.